



CITTA' DI TORINO

***Ulteriori indicazioni per la verifica del corretto utilizzo delle terre e rocce da scavo ai sensi degli
articoli 185 e 186 del D. Lgs 152/2006
nell'ambito di opere soggetto a permesso di costruire o DIA***

- 1 Premessa
- 2 Definizione del luogo di produzione delle terre da scavo
- 3 Riutilizzo all'esterno del cantiere
- 4 Riutilizzo all'interno del cantiere
- 5 Riscontro di inquinamento
- Modello 3/1 Documento di trasporto di Terre e Rocce da scavo
- Modello 3/2 Dichiarazione congiunta del produttore delle terre e rocce da scavo e del
Direttore Lavori da presentare prima dell'inizio lavori
- Modello 3/3 Dichiarazione di avvenuto utilizzo delle terre e rocce da scavo

1. PREMESSA .

La Giunta Comunale della Città di Torino assume le presenti indicazioni al fine di uniformare all'interno dell'Amministrazione le modalità di verifica della corretta applicazione della disciplina inerente la gestione delle terre e rocce da scavo di cui agli articoli 185 e 186 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. nell'ambito delle procedure di rilascio del permesso di costruire o dichiarazione di inizio attività. Fanno parte integrante del presente documento le "Indicazioni per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo ai sensi degli articoli 185 e 186 del D. Lgs 152/2006" a cui si deve fare riferimento per la piena applicazione di quanto segue.

Le presenti indicazioni saranno adeguate e rese coerenti con le Linee guida regionali in corso di predisposizione, entro trenta giorni dalla loro approvazione.

2. DEFINIZIONE DEL LUOGO DI PRODUZIONE DELLE TERRE DA SCAVO .

Ai fini dell'applicazione delle presenti linee guida il luogo di produzione dei rifiuti coincide con l'area di cantiere definito come:

cantiere: un'unità produttiva organizzata da uno o più appaltatori appositamente per la esecuzione di un'opera o di un impianto presso un sito consegnato da un committente.

Tranne casi particolari, comunque da evidenziare in sede progettuale, la movimentazione interna al cantiere delle terre da scavo, sia in regime di rifiuti che di riutilizzo ai sensi degli artt. 185 e 186 del d.lgs 152/2006, deve escludere qualsiasi interferenza con la viabilità pubblica, in caso contrario tale movimentazione si configura come attività di trasporto e pertanto dovrà avvenire o in applicazione dell'art. 186 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i. o come trasporto rifiuti.

3. RIUTILIZZO ALL'ESTERNO DEL CANTIERE

L'utilizzo di terre e rocce da scavo ai sensi dell'art. 186 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. in caso di opere soggette a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività è ammesso previa predisposizione di uno specifico progetto per il riutilizzo delle terre e rocce da scavo, da allegare alla richiesta di permesso a costruire o presentazione di dichiarazione di inizio attività.

Il suddetto "Progetto per il riutilizzo delle terre e rocce da scavo" dovrà essere redatto secondo i contenuti di cui alle "Indicazioni per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo ai sensi degli articoli 185 e 186 del D. Lgs 152/2006" con particolare riferimento all'Allegato 1.

Il progetto per il riutilizzo delle terre e rocce da scavo deve essere sottoposto a parere preventivo da parte del Settore Ambiente e Territorio e, se necessario, dell'ARPA prima del rilascio del relativo permesso a costruire o entro 10 giorni dalla presentazione della dichiarazione di inizio attività. Il Settore Ambiente e Territorio procederà, mediante determinazione dirigenziale, a dichiarare l'avvenuta verifica di quanto prescritto dal primo comma dell'art. 186 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. o in caso contrario il mancato rispetto e pertanto l'assoggettamento del materiale di scavo alla normativa in materia di gestione dei rifiuti.

Qualora il sito o impianto di destinazione sia localizzato in altro comune, deve essere acquisito il parere del Comune di destinazione anche attraverso indizione di Conferenza dei Servizi.

Le eventuali varianti in corso d'opera relative a differenti modalità di riutilizzo delle terre e rocce da scavo dovranno essere approvate, con le stesse modalità, dal Settore Ambiente e Territorio prima dell'inizio dei lavori di scavo inerenti i quantitativi oggetto della variante stessa o in caso di eventi imprevedibili comunque entro 3 mesi dall'abbancamento fuori terra del materiale.

In caso di riutilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti (es. inerti assimilabili ai materiali di cava) nell'ambito di processi industriali, questo dovrà avvenire nel rispetto delle condizioni di cui al comma 1 lettera p), dell'art. 183 D.Lgs 152/2006. Detta ipotesi può essere prevista nel caso in cui il materiale venga conferito ad una ditta che effettua la lavorazione degli inerti di cava che, dopo il lavaggio e la selezione, li inserisce nella filiera degli inerti. In questo caso la documentazione dovrà dimostrare il requisito di sottoprodotto (caratteristiche merceologiche, qualità ambientale, ecc.) e dovrà riportare gli estremi del luogo nel quale è prevista la lavorazione del materiale.

L'accertamento della qualità ambientale è svolto a cura e spese del produttore sulla base di quanto previsto dal proponente nella relazione progettuale. Per la relativa verifica il Comune può avvalersi dell'ARPA.

Il piano di indagini da predisporre a cura del proponente sulla base degli usi pregressi dell'area, dovrà essere sottoposto a parere ARPA in caso di aree industriali superiori ai 5.000 metri quadrati o comunque nei casi di attività pregresse particolarmente impattanti o complesse.

Nel caso le indagini diano riscontro di contaminazione nel sito o durante le fasi di scavo si rinvenissero strutture o situazioni potenzialmente in grado di contaminare il sito devono essere immediatamente avviate le procedure previste dal Titolo V della parte IV del D. Lgs 152/2006.

Il produttore deve comunicare con almeno 15 giorni di anticipo, nelle modalità di cui al MOD 3/1 in allegato, l'inizio dei lavori di scavo al Settore comunale individuato in sede di approvazione del progetto di utilizzo ed all'ARPA laddove coinvolta in sede di rilascio parere preventivo.

Il produttore deve altresì presentare entro 30 giorni dalla fine dei lavori, nelle modalità di cui al MOD 3/2 in allegato, una dichiarazione che attesti l'effettivo destino delle terre da scavo prodotte conformemente agli elaborati presentati, individuando per ogni modalità di riutilizzo la tipologia e le quantità finali.

3.1 DOCUMENTO DI TRASPORTO

In tutti i casi di utilizzo di terre e rocce da scavo all'esterno del cantiere di produzione, il materiale deve essere accompagnato durante il trasporto da un documento che contenga le informazioni di cui al MOD 3/3 in allegato. Tale documentazione deve essere conservata in originale, fino all'ultimazione dei lavori, dal Direttore dei Lavori o dal proprietario dell'opera prevista nel sito di utilizzo e, qualora richiesto, deve essere esibita agli organi di controllo.

3.2 DEPOSITO PROVVISORIO

L'eventuale deposito in attesa di utilizzo delle terre e rocce da scavo presso il sito di produzione, di utilizzo o presso altre aree individuate dall'apposito progetto, non può avere durata superiore ad un anno. Il deposito in aree esterne al sito di produzione dovrà essere oggetto di specifico permesso a costruire o DIA.

4. RIUTILIZZO ALL'INTERNO DEL CANTIERE

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 185 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., il riutilizzo delle terre e rocce da scavo nel sito di produzione deve essere previsto da un apposito elaborato "Progetto per il riutilizzo delle terre e rocce da scavo", redatto a carico del proponente ed allegato alla richiesta di permesso a costruire o presentazione di dichiarazione di inizio attività.

Tale progetto dovrà osservare i contenuti di cui alle "Indicazioni per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo ai sensi degli articoli 185 e 186 del D. Lgs 152/2006" con particolare riferimento all'Allegato 1 limitatamente alla parte relativa al sito di produzione.

5. RISCONTRO DI INQUINAMENTO

Nel caso le indagini condotte al fine di permettere il riutilizzo delle terre e rocce da scavo, diano riscontro di contaminazione nel sito o durante le fasi di scavo si rinvengano strutture o situazioni potenzialmente in grado di aver contaminato il sito, dovranno essere avviate le procedure previste all'art. 242 del D.L.vo 152/2006 comunicando al Comune, per esso al Settore Ambiente e Territorio, alla Provincia, all'ARPA ed alla Regione l'esistenza di una potenziale contaminazione unitamente al piano di caratterizzazione del sito, al fine di determinarne l'entità e l'estensione.

In caso la situazione riscontrata costituisca rischio immediato per l'ambiente e per la salute pubblica, o rischio di aggravamento della situazione di contaminazione, devono essere messe in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e deve esserne data immediata comunicazione al Comune, per esso al Settore Ambiente e Territorio, alla Provincia, all'ARPA, alla Regione e al Prefetto della Provincia.